

**N. R.G. 1/2018**



**TRIBUNALE DI PESCARA**

**Il Giudice designato dr.ssa Domenica Capezzerà**

ha pronunciato il seguente

**DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L. 3/2012**

nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato e promosso ex art. 14 ter L. n. 3/2012 da Lida GENNARI LITTA, premettendo che: con istanza ex art. 15 L 3/2012 la predetta ricorrente ha chiesto la nomina di un professionista allo scopo di presentare domanda di liquidazione ex art. 14 ter della stessa legge; è stato nominato OCC il dott. Domenico DI MICHELE, osserva.

**Fatto**

Con ricorso del 18.10.2018 Gennari Litta Lida, assistita dal legale di fiducia avv. Francesco Ramundo ha presentato un piano di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L 3/2012.

La debitrice ha dichiarato:

di non essere soggetta alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. 3/2012;

di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento incolpevole derivante dalla improvvisa contrazione dei redditi familiari (personali e del proprio coniuge Riboni Ugo);

di non possedere altri beni mobili o immobili se non quelli dettagliatamente esposti nella domanda.

I debiti complessivi residui dell'istante ammontano ad € 616.532,71 (come risulta in modo più puntuale dalla relazione dell'OCC) oltre € 33.600 per oneri prededucibili (spese di procedura di cui agli onorari dei professionisti, OCC dr. Domenico DI MICHELE e dr.ssa Annalisa GIANNANTONIO che ha assistito la ricorrente nella predisposizione della domanda).

La debitrice propone la liquidazione dei beni immobili di cui risulta proprietaria pro quota asserendo altresì che il proprio coniuge sig. Ugo Riboni è disposto a mettere a disposizione della procedura il controvalore della propria quota pari al 50% di cui all'immobile sito nel Comune di Melzo (MI) attualmente oggetto di procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Milano (cfr allegato n. 7).



La domanda di liquidazione depositata è stata accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato ex art. 15 L.3/12. L'unità immobiliare in argomento risulta ad oggi essere non più adibita ad abitazione familiare dei coniugi comproprietari in quanto concessa in locazione con decorrenza dal 1.2.2017 al 31.1.2021 in forza di contratto regolarmente registrato; al riguardo la debitrice ha precisato che dalla data di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio e sino al detto termine i canoni di locazione percepiti (pari ad € 15.000 annui) saranno messi a completa disposizione della procedura e destinati ad incrementare le risorse disponibili in favore dei creditori.

Dalla relazione del professionista dr. DI MICHELE emerge che le obbligazioni assunte dalla sig.ra Gennari Litta hanno tratto origine, per la quasi totalità, dagli esborsi resisi necessari per far fronte ai numerosi e rilevanti debiti contratti (3 mutui ipotecari nell'arco temporale compreso tra il 2010 ed il 2014).

La debitrice non possiede altri beni mobili o immobili oltre a quelli offerti in liquidazione.

L'attivo complessivo risulta essere pari ad € 639.691.

Nell'effettuare la disamina della domanda ex art. 14 ter dei L3/12 deve darsi atto che l'iter procedimentale si è svolto regolarmente; che la debitrice non svolge attività di impresa, come è stato chiarito e documentato dall'OCC; che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lett a) e b); che la sua situazione di sovraindebitamento risulta collegata direttamente alla contrazione delle entrate della famiglia.

Nella relazione particolareggiata è stato pure evidenziato come la documentazione prodotta abbia consentito al professionista di ricostruire esattamente la situazione debitoria della ricorrente nonché la sua situazione economico patrimoniale.

E' risultato che la debitrice è proprietaria dei beni immobili dettagliatamente indicati nel ricorso e nella relazione particolareggiata, beni questi messi a disposizione della massa dei creditori, ed il professionista OCC ha attestato la fattibilità della liquidazione per la composizione della crisi in cui versa la debitrice rilevando che i creditori non potrebbero trovare maggiore soddisfazione con azioni esecutive individuali; non si ravvisano ragioni ostative alla nomina del liquidatore nella persona dell'OCC (ex artt. 15 comma 8 e 14 *quinquies* L 3/2012).

Non risultano infine compiuti negli ultimi cinque anni atti in frode ai creditori.

La procedura di liquidazione può, pertanto, dichiararsi aperta.

**P.Q.M.**

**Dichiara aperta** la procedura di liquidazione ex art. 14 *quinquies* L3/2012 come proposta da Lida GENNARI LITTA.



**Nomina** liquidatore il dr. **Domenico DI MICHELE** ax artt. 15 comma 8 e 14 quinquies L. 3/2012.

**Rilevato** che tuttora manca agli atti l'attestazione che copia del piano è stata presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente (art. 14 ter, comma 4, legge citata) **dispone** che l'OCC provveda ad integrare la documentazione prodotta in tal senso entro giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento.

**Dispone** altresì che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies comma 5 legge n. 2/2012 non sarà divenuto definitivo non potranno, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L3/2012.

**Dispone** infine che il liquidatore:

- 1) trascriva il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti in relazione agli immobili offerti in liquidazione;
- 2) proceda all'inventario ed alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L 3/12 ed alla liquidazione ex art. 14 novies L 3/12.

**Dispone** infine che della domanda della debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet [www.area58.it](http://www.area58.it) secondo le prescrizioni di legge.

**Manda** alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte proponente ed all'OCC nominato anche in veste di liquidatore.

Pescara 20.12.2018

**Il Giudice**

*- Domenica Capezzerà -*

